



***BANDO PER INCENTIVI PER  
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Anno 2021***

*A decorrere dall'entrata in vigore, in data 15 aprile 2021, il presente Bando sostituisce integralmente il preesistente "Bando per incentivi all'internazionalizzazione 2020-2021" approvato con determina del Segretario Generale n. 57 del 19/10/2020*



## Articolo 1 – Finalità

Il sistema camerale intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco. In questa delicata fase dell'economia globale, particolare impegno è rivolto alla valutazione di eventuali possibilità di mercato in aree meno toccate dall'emergenza legata alla diffusione del Covid-19 o nei Paesi che per primi si apriranno di nuovo agli scambi internazionali, aiutando in tal modo le Micro, Piccole e Medie Imprese (d'ora in avanti MPMI) a diversificare i propri sbocchi commerciali.

La Camera di Commercio di Chieti Pescara si propone, pertanto, anche secondo i compiti attribuiti dalla legge n. 580/1993, dal D.Lgs. n. 219/2016 e da specifiche norme in materia di internazionalizzazione, di promuovere la competitività delle MPMI di tutti i settori economici attraverso il sostegno all'acquisizione di servizi per favorire l'avvio o lo sviluppo del commercio internazionale, anche attraverso un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi, utilizzando la leva delle tecnologie digitali.

Il Bando in oggetto si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- sostenere il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle MPMI, attraverso l'analisi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di iniziative sui mercati internazionali;
- promuovere la collaborazione delle MPMI lungo filiere orizzontali o verticali per l'export, al fine di aumentare la loro competitività attraverso, tra l'altro, la definizione di piani congiunti di internazionalizzazione e azioni di marketing o di promozione internazionale in comune;
- incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale;
- favorire interventi funzionali alla continuità operativa delle attività commerciali sull'estero da parte delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.

## Articolo 2 – Risorse finanziarie e normativa europea in materia di aiuti di Stato

Considerato che il progetto "Preparazione alle PMI ad affrontare i mercati internazionali", approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il triennio 2020-2022, prevede per ciascun anno di intervento l'attribuzione di voucher alle imprese per attività di internazionalizzazione, le risorse stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari del presente Bando 2021 ammontano complessivamente ad **€ 100.000,00**.

La Camera di Commercio di Chieti Pescara si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili, nell'ottica di garantire il massimo soddisfacimento delle domande ammissibili.

La Camera di Commercio di Chieti Pescara si riserva la facoltà di intervenire con provvedimento dirigenziale per la riapertura dei termini di scadenza del Bando in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di chiudere anticipatamente lo stesso per esaurimento delle risorse disponibili. L'eventuale riapertura dei termini o chiusura anticipata del bando sarà resa nota sul sito internet della Camera di Commercio [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it).



Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un Bando di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

### Articolo 3 – Ambiti di attività

Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a progetti di internazionalizzazione:

- a) di rafforzamento della presenza all'estero, quali ad esempio:
  - i servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l’accesso e il radicamento sui mercati esteri, per individuare nuovi canali, ecc.;
  - l’ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali (es. GDO);
  - la protezione del marchio dell’impresa all’estero;
  - i servizi di assistenza specialistica sul versante legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legato all’estero, con specifico riferimento alle necessità legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
  - l’accrescimento delle capacità manageriali dell’impresa attraverso attività formative a carattere specialistico (soprattutto a distanza);
  - lo sviluppo delle competenze interne attraverso l’utilizzo in impresa di temporary export manager (TEM) e digital export manager in affiancamento al personale aziendale;
- b) di sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero (a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali), quali ad esempio:
  - la realizzazione di “virtual matchmaking”, ovvero lo sviluppo di percorsi (individuali o collettivi) di incontri d’affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali, anche in preparazione a un’eventuale attività incoming e outgoing futura;
  - l’avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l’utilizzo e il corretto posizionamento su piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;
  - progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti del sito internet dell’impresa, ai fini dello sviluppo di attività di promozione a distanza;
  - il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, compresa la progettazione, predisposizione, revisione, traduzione dei contenuti di cataloghi/ brochure/presentazioni aziendali;
  - la partecipazione con finalità commerciale a fiere o eventi all’estero (sia in Paesi UE, sia extra UE);
  - la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;



- la realizzazione di attività ex-ante ed ex-post rispetto a quelle di promozione commerciale (compresa quella virtuale), quali: analisi e ricerche di mercato per la predisposizione di studi di fattibilità inerenti a specifici mercati di sbocco; ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione; servizi di follow-up successivi alla partecipazione per finalizzare i contatti di affari.

#### **Articolo 4 – Spese ammissibili**

Sono ammissibili le spese per:

- a) consulenze esterne;
- b) servizi di T.E.M. (Temporary Export Manager);
- c) partecipazione ad eventi fieristici (anche virtuali) all'estero;
- d) Le spese devono riguardare:
  - affitto spazi o aree espositive (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori come da regolamento della manifestazione);
  - noleggio e allestimento di stand;
  - servizi di interpretariato e traduzione;
  - servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere;
- e) partecipazione ad eventi di b2b, matchmaking, etc. anche virtuali;
- f) azioni di promozione e/o comunicazione rivolte a mercati esteri;
- g) formazione specialistica.

Tutte le spese devono essere riconducibili e riferibili esclusivamente ai progetti di internazionalizzazione di cui al precedente Articolo 3.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
- b) produzione di campionature;
- c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- d) le spese generali di gestione ed organizzazione (energia elettrica, riscaldamento, telefono, cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, ecc.);
- e) servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
- f) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

In fase di presentazione della domanda deve essere specificato il riferimento a quali ambiti di attività a sostegno del commercio internazionale tra quelli indicati all'art. 3 del presente Bando si riferisce la spesa.

**Saranno considerate ammissibili le spese sostenute fino al 30/11/2021, data di scadenza del bando.**

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA e di analoghe imposte estere, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.



## Articolo 5 – Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le MPMI così come definite dall'Allegato 1 del Bando UE n. 651/2014, che:

- a) abbiano sede legale oppure unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio Chieti Pescara;
- b) siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Ai fini del presente bando sarà considerata “regolare” con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che, alla data di presentazione della domanda, abbia versato fino all'ultimo diritto annuale dovuto (anno 2020). Una domanda accoglibile ma presentata da un'impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale, verrà ammessa con riserva. L'impresa successivamente dovrà, pena la decadenza della domanda, regolarizzare la sua posizione entro 20 gg dalla richiesta, che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sulla domanda telematica di contributo. Al fine di velocizzare il procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio Diritto Annuale [diritto.annuale@chpe.camcom.it](mailto:diritto.annuale@chpe.camcom.it).
- c) siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo
- d) non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
- e) non abbiano pendenze in corso né con la Camera di Commercio di Chieti Pescara né con l'Azienda Speciale della Camera, “Agenzia di Sviluppo”;
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato;
- g) non si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera e);
- h) siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- i) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
- j) abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione
- k) posseggano al momento della domanda i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, per quanto applicabili.

Le imprese dovranno, inoltre, risultare profilate nell'ambito del progetto S.E.I. (Sostegno all'Export dell'Italia). La profilazione è effettuata mediante compilazione del questionario presente all'indirizzo <https://www.sostegnoexport.it/questionario> accessibile utilizzando la password **progettosei**

L'insussistenza dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo, eccetto che nelle ipotesi di sanatoria previste dalla normativa vigente.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti per tutta la durata del finanziamento oggetto del contributo a pena di decadenza.



## Articolo 6 – Ammontare del contributo

A ciascuno dei soggetti che presenti le caratteristiche indicate all'art. 5 e che non incorra nelle condizioni di esclusione previste dal presente Bando, potrà essere concesso un contributo pari al 50% (IVA e/o imposte estere escluse) delle spese ammissibili, sino ad un importo massimo di:

- **€ 3.000,00** al lordo delle ritenute di legge, ove previste.

Potranno comunque beneficiare del contributo camerale esclusivamente interventi il cui costo minimo sia pari o superiore ad **€ 3.000,00** al netto di IVA e delle analoghe imposte estere.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73, ove prevista.

## Articolo 7 – Presentazione delle domande

Premesso che il Bando, pianificato per il biennio 2020/2021 è stato aperto in data 26/10/2020, a pena di esclusione, le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere **(1)** - Servizi e-gov (completamente gratuito) **fino alle ore 21:00 del 30/11/2021**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tale termine.

Sul sito internet camerale [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it) - sezione Bandi sono reperibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato quale, ad esempio, commercialista, consulente, associazioni di categoria etc. all'invio delle pratiche telematiche, senza necessità di allegare alcuna procura.

A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- A. MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale o dal soggetto delegato rappresentante dell'impresa;
- B. ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare in pdf e scansionare), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
  - a. modulo di domanda, disponibile sul sito internet [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it) - sezione Bandi, compilato in ogni sua parte e contenente il programma dettagliato dell'iniziativa, da cui si evinca con chiarezza la tipologia e il costo complessivo dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
  - b. preventivi/fatture di spesa o altra documentazione relativa agli investimenti di cui all'articolo 3 del presente Bando, intestati all'impresa richiedente, redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una traduzione, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento. Non saranno ammessi auto preventivi/fatture.

Dovrà, inoltre, essere allegato (salvo i casi di esenzione previsti dalla Legge) il modello F24 relativo all'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (Codice tributo: 1552 denominato "atti privati – imposta di bollo").



E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa, sarà tenuta in considerazione solo la prima domanda pervenuta in ordine cronologico.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

- (1) Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili dalle ore 8 alle ore 21 dei giorni feriali e dalle ore 8 alle ore 14 del sabato. Negli altri orari non è garantita la presenza di tutti i servizi.

### **Articolo 8 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo**

L'ammissione al contributo avverrà attraverso una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per rinunce, esclusioni, revoche di contributi precedentemente concessi, ecc., saranno ammesse a beneficio le ulteriori domande inizialmente non valutate per esaurimento fondi, seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, sempre a condizione che i richiedenti realizzino l'intervento previsto nei tempi e nei modi stabiliti dal presente Bando.

È facoltà dell'Ufficio responsabile dell'istruttoria richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata ovvero pubblicato sul sito camerale.

### **Articolo 9 – Rendicontazione e liquidazione del contributo**

Decadono dalla concessione dei contributi le imprese che realizzino l'investimento in misura inferiore all'80% rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di € 3.000,00 (al netto di IVA ed analoghe imposte estere) di cui all'art. 7.

L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla domanda di contributo.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.chpe.camcom.it](http://www.chpe.camcom.it) - sezione Bandi), firmata digitalmente dal



- titolare/legale rappresentante dell'impresa, compilata in ogni sua parte, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti all'iniziativa, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia di investimento, ai preventivi (o ad altra documentazione di cui all'articolo 8) prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e relative quietanze;
2. fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesa intestati all'impresa richiedente di cui al punto 1, debitamente quietanzati e accompagnati da una traduzione in lingua italiana se redatti in lingua straniera;
  3. copie dei pagamenti intestati all'impresa richiedente effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, etc... - per quietanza si intende copia dei documenti bancari attestanti l'avvenuto pagamento andato a buon fine e, nel caso di assegno, copia dell'estratto conto da cui risulti l'addebito e copia dell'assegno o della relativa matrice);
  4. per la partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero: copia della pagina del catalogo ufficiale degli espositori nel quale figurì l'impresa richiedente e documentazione fotografica inerente la partecipazione;
  5. nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
  6. relazione scritta del progetto di internazionalizzazione realizzato.

**Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente al completamento del progetto di internazionalizzazione, per consentire la liquidazione del contributo, e comunque entro e non oltre il 31/12/2021, pena la decadenza dal contributo.**

Sarà facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.

La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- 1) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 2) dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.

## **Articolo 10 – Controlli**

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio, per il tramite della propria Azienda Speciale "Agenzia di Sviluppo" si riserva di richiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa allegata dai richiedenti o di altra documentazione aggiuntiva.

La Camera di Commercio inoltre, per il tramite della propria Azienda Speciale "Agenzia di Sviluppo", ha facoltà di effettuare controlli a campione anche presso le imprese finanziate per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

## **Articolo 11 – Revoca del contributo**



Il contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto di investimento;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 6;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all'art. 12, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

### **Articolo 12 – Responsabile del Procedimento**

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente Bando è assegnato al Responsabile Dott.ssa Pia Pohjolainen.

La Camera di commercio affida la gestione dell'istruttoria delle pratiche del presente Bando alla propria Azienda Speciale "Agenzia di Sviluppo", autorizzandola al trattamento dei dati nel rispetto della normativa vigente.

Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile, pertanto, rivolgersi a: Agenzia di Sviluppo – Piazza G. Battista Vico, Chieti

Tel. 0871-354308

E-mail: [internazionalizzazione@chpe.camcom.it](mailto:internazionalizzazione@chpe.camcom.it)

### **Articolo 13 – Valutazione dell'azione camerale**

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente Bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio, anche per il tramite della propria Azienda Speciale "Agenzia di Sviluppo", riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

### **Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Bando UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, vengono fornite agli interessati le seguenti informazioni:

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**



I dati personali acquisiti tramite la presente richiesta di contributo saranno trattati dalla Camera di Commercio per fini istituzionali e al solo scopo di gestire la procedura inerente l'eventuale concessione del contributo camerale.

I dati potranno, altresì, essere utilizzati, previo consenso dell'utente, per l'invio di comunicazioni promozionali sull'attività dell'Ente camerale/dell'Agenzia di Sviluppo, anche attraverso newsletter.

### **Modalità del trattamento**

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e potranno essere comunicati a:

- a) Istituto Tesoriere della Camera di Commercio di Chieti Pescara;
- b) CIPE (Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico) ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) mediante l'attribuzione del CUP (Codice Unico di Progetto);
- c) Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ai fini della tenuta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- d) Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ai fini della tenuta del Registro Aiuti di Stato SIAN;
- e) Infocamere;
- f) Azienda Speciale "Agenzia di Sviluppo".

In caso di concessione di contributo camerale, i dati verranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

### **Conservazione dei dati**

I dati raccolti saranno trattati e conservati nell'archivio informatico dell'Ente, e nella piattaforma Agef di Infocamere, fino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e comunque per il periodo di prescrizione e per obblighi di rendicontazione.

### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara.

I dati saranno trattati, oltre che dalla Camera di commercio, da Infocamere attraverso la piattaforma Agef e dall'Azienda Speciale "Agenzia di Sviluppo".

### **Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)**

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è il Dott. Giuseppe Del Medico:

Dati di contatto: e-mail: [rpd-privacy@chpe.camcom.it](mailto:rpd-privacy@chpe.camcom.it); pec: [rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it](mailto:rpd-privacy@pec.chpe.camcom.it)

### **Diritti dell'interessato**

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Bando. In particolare, l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo e di revocare il consenso prestato, rivolgendo apposita richiesta all'Area V a mezzo posta (Via Fratelli Pomilio - 66100 Chieti), posta elettronica certificata ([cciaa@pec.chpe.camcom.it](mailto:cciaa@pec.chpe.camcom.it)) o posta elettronica ([internazionalizzazione@chpe.camcom.it](mailto:internazionalizzazione@chpe.camcom.it)).

L'interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti.

La mancata comunicazione dei dati personali esclude dalla partecipazione al Bando in oggetto.

===